

*Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:*

ART. 35-bis.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, il Ministro del lavoro e previdenza sociale è autorizzato ad assumere mille ispettori del lavoro.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**35. 02.** (ex 33. 04). Giordano, Cangemi, Boghetta.

**(A.C. 7328-bis — sezione 7)**

**ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO II**

**SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI  
PUBBLICHE**

ART. 36.

*(Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi).*

1. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di mobilità relativa ai contingenti di personale trasferito ai sensi di uno o più dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nelle more del completamento della predetta procedura, le regioni e gli enti locali possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 59 del 1997, delle strutture delle amministrazioni o degli enti titolari delle funzioni e dei compiti prima del loro conferimento.

2. Il comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è sostituito dal seguente: «2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del de-

manio idrico sono introitati dalla regione ». Il comma 3 dell'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato.

3. Per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per l'anno 2001, lire 2.455,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4.238,6 miliardi per l'anno 2003, da iscrivere alla pertinente unità previsionale di base di conto capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Le regioni sono autorizzate ad assumere impegni per nuove opere stradali di interesse regionale, a valere sulle risorse destinate per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali, per i seguenti importi: lire 2.248 miliardi per il 2001, lire 2.242 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il seguente profilo: lire 1.150 miliardi per il 2001, lire 1.694 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Pertanto, a titolo di reintegro all'Ente nazionale per le strade (ANAS) di somme già impegnate, utilizzate per il predetto trasferimento di funzioni, è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 2001.

5. Al fine di favorire il puntuale esercizio da parte di regioni ed enti locali delle funzioni loro conferite ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, è istituito uno specifico fondo annuo dell'ammontare massimo di lire 65 miliardi, da utilizzare in caso di effettive sopraggiunte esigenze valutate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Per gli anni 1999 e 2000 la perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal maggior gettito dalle tasse automobilistiche come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura compless-

siva di lire 663.333 milioni annue, secondo gli importi già determinati per l'anno 1998.

7. A valere sulle disponibilità di 540.700 milioni recate per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, sono disposte, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assegnazioni a favore delle regioni, limitatamente alle spese dalle stesse effettivamente sostenute in corso d'anno e non finanziate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

ART. 36.

*(Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi).*

*Sopprimere il comma 1.*

**36. 1.** (ex 34. 19.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 1, dopo le parole: possono avvalersi, aggiungere le seguenti: con l'autorizzazione e nei limiti previsti e stabiliti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

**36. 12.** (ex 34. 7.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Martini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque solo eccezionalmente e per non più di un anno.*

**36. 2.** (ex 34. 12.) *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Migliori, Zaccchera, Armani.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al fine di accelerare il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali, relativamente alla materia polizia amministrativa regionale e locale di cui al titolo V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il Governo è autorizzato ad effettuare il trasferimento, alle regioni ed agli enti locali, delle risorse finanziarie occorrenti, valutate in 6.600 milioni di lire, con corrispondente riduzione dei competenti capitoli dello Stato di previsione del Ministero dell'interno.

**36. 19.** Palma, Sabattini.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stato completato il processo di aggregazione degli enti locali nelle forme associative, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dalle leggi regionali, le funzioni e i compiti conferiti dallo Stato e dalle regioni agli enti locali, subordinatamente alla loro aggregazione nelle forme associative, sono conferiti in via transitoria alle province. Nel periodo transitorio, che non potrà essere protratto per oltre un anno, le province, d'intesa con le regioni, promuoveranno tutte le iniziative necessarie per favorire il processo di aggregazione degli enti locali.

**36. 200.** (ex 34. 6 ) Cerulli Irelli, Massa.

**(Approvato)**

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dalla regione aggiungere le seguenti: e da esse destinati alla difesa del suolo, sulla base delle linee programmatiche di bacino.*

**36. 3.** (ex 34. 16.) De Benetti, Scalia, Turroni.

*Al comma 3, sostituire le parole: di lire 515 miliardi per l'anno 2001, lire 2.455,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4.238,6 miliardi per l'anno 2003, con le seguenti: di lire 465 miliardi per l'anno 2001, lire 2.405,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4.183,6 miliardi per l'anno 2003.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**ART. 50-bis. (Totalizzazione dei periodi assicurativi).** — 1. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorché quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.

2. Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di

ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia il diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell'opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

3. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

\* **36. 30.** (ex 49. 022). Innocenti, Cordoni, Delbono, Ricci, Treu, Strambi, Gasperoni.

*Al comma 3, sostituire le parole: di lire 515 miliardi per l'anno 2001, lire 2.455,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4.238,6 miliardi per l'anno 2003, con le seguenti: di lire 465 miliardi per l'anno 2001, lire 2.405,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4.183,6 miliardi per l'anno 2003.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**ART. 50-bis. (Totalizzazione dei periodi assicurativi).** — 1. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e

delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorché quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.

2. Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia il diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell'opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

3. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

\* **36. 31.** (ex 49. 022). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Al comma 3, sostituire le parole:* di lire 515 miliardi per l'anno 2001, lire 2455,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4238,6 miliardi per l'anno 2003, *con le seguenti:* di lire 485 miliardi per l'anno 2001, lire 2425,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4200,6 miliardi per l'anno 2003.

*Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Nel caso di morte del titolare di pensione diretta il debito residuo dell'onere di ricongiunzione di cui agli articoli 1, comma 3 e 2, comma 4, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 per le rate non ancora scadute si considera estinto.

**36. 20.** (ex 34. 27) Guerzoni, Loddo, Cordoni, Lombardi, Strambi, Gardiol, Ricci.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Le agevolazioni edilizie e creditizie di cui alla legge 166/1975 sono prorogate a richiesta degli interessati e dell'ente erogatore, anche in presenza di allungamento dei termini di scadenza dei mutui fondiari accettati dagli stessi enti erogatori e dal Ministero competente.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**36. 4.** (ex 34. 10.) Teresio Delfino, Volontè.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Le agevolazioni edilizie e creditizie di cui alla legge 166/1975 connesse a mutui venticinquennali, il cui ammortamento

mento non abbia superato la durata di 20 anni, sono prorogate di cinque anni, a richiesta degli interessati e dell'Ente erogante, previa accettazione del Ministero competente.

*Conseguentemente alla tabella A voce Ministero degli Affari Esteri apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 3.000;

2002: — 3.000;

2003: — 3.000.

**36. 4** (nuova formulazione). Governo.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 5. Ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di viabilità attribuite alle regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a decorrere dal 1o gennaio 2001, un'ulteriore quota dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione, nella misura di lire 264 al litro, è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio ».

*Copertura finanziaria per un onere totale di 6.000 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.*

2001: — 2.248;

2002: — 2.242;

2003: — 1.648.

*a valere sulle risorse destinate per il completamento del trasferimento alle regioni ed agli enti locali, ex articolo 36, comma 4;*

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143, articolo 3, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

Legge 30 aprile 1985, n. 163 e legge 4 novembre 1965, n. 1213 (articolo 30 comma 7):

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 352.000.

*alla tabella D, apportare le seguenti variazioni:*

*voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998, (Art. 1, comma 1):*

2001: — 2.752.000;

2002: — 2.258.000;

2003: — 2.000.000.

*voce: Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994, articolo 3:*

2002: — 500.000;

2003: — 1.500.000.

**36. 18.** (ex 34. 18.) Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: lire 2.248 miliardi per il 2001, fino alla fine del periodo con le seguenti: lire 3.248 miliardi per il 2001, 3.242 miliardi per il 2002, 3.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il seguente profilo: 2.150 miliardi per il 2001, 2.694 miliardi per il 2002, 3.648 miliardi a decorrere per il 2003.*

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge 30 giugno 1998 n. 208 (articolo 1, comma 1,) apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000;

2003: — 2.000.000.

**36. 5.** (ex 34. 23.) Formenti, Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 4, sostituire le parole:* lire 2.248 miliardi per il 2001, 2.242 miliardi per il 2002, 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il seguente profilo: 1.150 miliardi per il 2001, 1.694 miliardi per il 2002, 1.648 miliardi a decorrere per il 2003 *con le seguenti:* lire 2.748 miliardi per il 2001, 3.242 miliardi per il 2002, 3.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il seguente profilo: 1.650 miliardi per il 2001, 2.694 miliardi per il 2002, 3.648 miliardi a decorrere per il 2003.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 80, tabella C, voce:* Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

Decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 Ente nazionale per le strade CAP. 8061/p):

2001: — 500.000;  
2002: — 500.000;  
2003: — 500.000.

*all'articolo 80, tabella D, voce:* Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

Decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (settore n. 16) (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061):

2002: — 500.000;  
2003: — 1.500.000.

**36. 25** (ex 34. 24). Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:* lire 1.150 per il 2001, *aggiungere le seguenti:* di cui 20 miliardi per la realizzazione del raccordo autostradale tra l'Autocamionale della Cisa (A15) e l'Autobrennero (A22).

**36. 6.** (ex 34. 14.) Martinat.

*Al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* Per le medesime finalità la Regione Molise è autorizzata ad assumere ulteriori impegni per i seguenti importi:

2001: + 200.000;  
2002: + 300.000;  
2003: + 100.000.

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 19.**

**36. 7.** (ex 34. 11.) Riccio.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Per la realizzazione di un piano straordinario per la viabilità nella provincia di Benevento è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003.

*Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

*voce:* Ministero affari esteri:

2001: — 50.000;  
2002: — 50.000;  
2003: — 50.000.

*voce:* Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2001: — 50.000;  
2002: — 50.000;  
2003: — 50.000.

**36. 8.** (ex 34. 3.) Simeone.

*Al comma 5, sostituire le parole:* di lire 65 miliardi *con le seguenti:* di lire 100 miliardi.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Una quota del fondo di cui al presente comma, nel limite massimo di 35 miliardi, è destinata al sostegno di progetti volti alla immissione di nuovo personale qualificato nonché alla qualificazione e all'integrazione delle competenze del personale addetto ai servizi per l'impiego, ai sensi del decreto legislativo n. 469 del 1997.

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole:* di lire 515 miliardi per l'anno 2001 *con le seguenti:* di lire 480 miliardi per l'anno 2001.

**36. 16.** (ex 34. 1.) Innocenti.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Per gli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003 è conferito alle regioni colpite dalle calamità naturali dell'autunno 2000 la somma di lire 900 miliardi al fine di contribuire all'opera di ricostruzione intrapresa dalle famiglie e dalle imprese. Dette somme saranno ripartite tra le Regioni interessate d'intesa con la Conferenza nazionale dei Presidenti delle Regioni.

All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nella tabella A della legge finanziaria per il 2001.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**36. 10.** (ex 34. 17.) Stradella, Armosino, Rosso, Colombini, Tarditi, Viale, De Ghislanzoni Cardoli, Lavagnini, Giannattasio, Vitali, Gagliardi, Masiero, Radice, Mammola.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Le regioni possono istituire commissioni regionali di controllo per la realizzazione delle opere stradali.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**36. 11.** (ex 34. 5.) Alberto Giorgetti.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Ai soggetti che siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che alla data del 31 dicembre 1992 abbiano completato i versamenti di legge all'INPS non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, come modificati dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

**50. 110.** (ex 49. 103. *seconda versione*) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti.

*Al comma 6, sopprimere le parole da:* nella misura complessiva *fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 663.333;

2002: + 663.333.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**36. 13** (0.34.9.1.) De Cesaris, Bonato, Giordano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8. L'importo di cui al comma 6, a partire dalla somma relativa all'anno 2001, è incluso, con decorrenza dall'anno 2003 tra i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 ed è conseguentemente compensato mediante rideterminazione dell'aliquota di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare la seguente variazione:*

2003: - 663.333 (regolazioni debitorie).

**36. 14.** Possa, Conte.

*All'articolo 36 aggiungere il seguente comma:*

Nell'ambito del Fondo per il federalismo amministrativo, una quota di lire 80 miliardi è destinata al finanziamento dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale che verranno stipulati dalle singole regioni a statuto ordinario con la società Ferrovie dello Stato S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2001, in sostituzione del contratto già vigente a livello nazionale, per far fronte ai maggiori servizi regionali erogati, rispetto agli esercizi precedenti, in conseguenza dell'entrata in esercizio di nuove linee e degli accordi tra lo Stato e le regioni raggiunti in conferenze di servizi per l'Alta Capacità. La ripartizione di tale importo è effettuata tra le regioni interessate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**36. 45.** Il Governo.

*(Approvato)*

*Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:*

ART. 36-*bis*. — 1. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF prevista dall'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio di previsione.

I regolamenti anche se adottati successivamente hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione ed accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001 limitatamente alle annualità d'imposta 1995 e successive.

Ricade in ogni caso nel termine generale di liquidazione dell'imposta l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del Territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504.

**36. 01.** (ex 34. 04.) Guerra, Campatelli, Vigneri, Massa, Di Rosa, Rava, Bielli.

*Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:*

ART. 36-*bis*. — 1. Per la lotta alla criminalità e per consentire l'ordinato sviluppo economico del territorio è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2001, presso il Ministero dell'Interno, un fondo di lire 2000 miliardi annui da destinare ai Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti che istituiscano un servizio di vigilanza di quartiere.

2. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono definite con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con quello del Tesoro sentita la Conferenza Stato-Regioni-Città.

**Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 4.**

**36. 02.** (ex 34. 06.) Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:*

ART. 34-*bis*. — 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono determinate le modalità per la compensazione a favore delle Regioni e province autonome dei minori introiti derivanti dall'applicazione degli articoli della presente legge finanziaria.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 1, 2 e 3.**

**36. 03.** (ex 34. 05.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

ART. 36-bis. — 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, sono determinate le modalità per la compensazione a favore delle Regioni e Province autonome dei minori introiti derivanti dall'applicazione degli articoli della presente legge finanziaria.

**Seguono compensazioni Gruppo Misto-CDU nn. 1, 2 e 5.**

**36. 04.** (ex 34. 03.) Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo, Tassone.

**(A.C. 7328-bis — sezione 8)**

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 37.

*(Regole di bilancio per le regioni,  
le province e i comuni).*

1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e salvo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, valgono le seguenti disposizioni:

a) per l'anno 2001 il disavanzo, computato ai sensi del comma 2 dell'articolo 30 della citata legge n. 488 del 1999, non potrà essere superiore a quello del 1999, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle per l'assistenza sanitaria, aumentato del 3 per cento. In sede di formazione del bilancio per il 2001, le regioni e gli enti locali dovranno approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione, i prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001; tali prospetti dovranno riguardare sia i dati di competenza che i dati di cassa.

I dati di competenza per il 1999 sono ricavati dal bilancio di previsione iniziale; i dati di cassa dovranno essere ricostruiti, per il 1999, sulla base dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2001 dovranno essere effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio;

b) per l'anno 2000 il disavanzo di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è calcolato anche al netto delle entrate e delle spese relative all'assistenza sanitaria;

c) il confronto tra 1999 e 2001 è effettuato escludendo dal computo spese ed entrate per le quali siano intervenute modifiche legislative di trasferimento o attribuzione di nuove funzioni o di nuove entrate proprie.

2. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono collegialmente il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno per il sistema regionale, e riferiscono ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori programmati, le regioni e le province autonome interessate informano tempestivamente il Governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.

3. Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi al Governo, in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, di un campione rappresentativo dei restanti comuni e delle comunità montane.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003 con le modalità stabilite dall'ar-

articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Il comma 2-*bis* dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applica anche per l'anno 2001. Alla lettera *g*) del citato comma 2-*bis* la parola: « 2001 » è sostituita dalla seguente: « 2002 ».

7. I trasferimenti erariali per l'anno 2001 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 30, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed alle successive disposizioni in materia. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2001 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è rinviata al 1° gennaio 2002.

8. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 7 sono aumentati di lire 500.000 milioni annue, di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 440.000 milioni ai comuni e lire 30.000 milioni alle comunità montane. I maggiori trasferimenti spettanti alle singole province ed ai singoli comuni sono attribuiti in proporzione all'ammontare dei trasferimenti a ciascuno attribuiti per l'anno 2000 a titolo di fondo ordinario, fondo consolidato e fondo perequativo. Per le comunità montane i maggiori trasferimenti sono prioritariamente attribuiti alle comunità montane per le quali sono intervenute nel 1999 variazioni in aumento del numero dei comuni membri con territorio montano, in misura pari a lire 20.000 per ciascun nuovo residente nel territorio montano della comunità. I restanti contributi erariali spettanti alle comunità montane sono attribuiti in proporzione alla popolazione residente nei territori montani.

9. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante

a consuntivo per l'anno 2001, è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002 ed è incrementato del tasso programmato di inflazione a decorrere dall'anno 2003. A partire dall'anno 2002 le risorse sono utilizzate nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali.

10. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito dallo Stato alle province ed ai comuni interessati nella misura di ulteriori lire 9.993 milioni per l'anno 1999 e di lire 42.000 milioni per l'anno 2000, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti e da liquidare in misura uguale negli esercizi 2001 e 2002.

11. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, è riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1995 l'approvazione, da parte del Ministero dell'interno, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, un contributo a fronte degli oneri sostenuti per il trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale posto in mobilità. Il contributo spetta a far data dalla messa in disponibilità del predetto personale sino al trasferimento presso altro ente o all'avvenuto riassorbimento nella propria pianta organica ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Il contributo non spetta per la parte di oneri già rimborsati ai sensi dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno 1995, n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n. 414, 4 dicembre 1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno 1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409, e 20 settembre 1996, n. 492. I comuni devono attestare gli oneri sostenuti per il personale posto in mobilità mediante apposita certificazione la cui definizione, modalità e termini per l'invio sono determinati con decreto del Ministero

dell'interno. Ai fini del presente comma è autorizzata la spesa di lire 86.000 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale agli oneri sostenuti.

12. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale D. Il contributo statale è commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota del 4 per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch'esso calcolato con l'aliquota del 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni, da considerare per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. È inoltre detratto il contributo erogato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti degli enti che ne hanno usufruito. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 62.007 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale alla perdita del gettito dell'imposta comunale sugli immobili subita da ciascun comune al netto del contributo minimo garantito. Per l'attribuzione del contributo i comuni interessati inviano entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 apposita certificazione il cui modello e le cui modalità di invio sono definiti con decreto del Ministero dell'interno.

13. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approva-

zione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.

14. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli anni 2001 e 2002, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

15. I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre 2001, a condizioni più vantaggiose per l'ente da stabilire tra le parti, i contratti di gestione di cui agli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 37

*(Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni).*

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**37. 29.** (ex 35. 2.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Nardini.

*Sopprimere il comma 1.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 5, 7, 9 e 10.**

**37. 40.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11.**

**37. 41.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: il disavanzo, aggiungere le seguenti: relativo all'intero comparto degli enti locali e delle regioni.*

**37. 37.** Guerra, Campatelli, Vigneri, Massa, Di Rosa, Rava, Bielli.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: comma 2 dell'articolo 30 della citata legge n. 488 del 1999 con le seguenti: comma 1 dell'articolo 28 della citata legge n. 488 del 1999.*

**37. 25.** (ex 0. 35. 86. 3.) Possa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a quello del 1999 con le seguenti: al bilancio di previsione 2000.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**37. 7.** (vedi 35. 76.) Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 1, lettera a), ovunque ricorra, premettere alla parola: spese le parole: impegni per.*

**37. 4.** (vedi 35. 54.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: l'assistenza sanitaria ag-*

*giungere le seguenti: impegni per spese relative al personale derivanti da miglioramenti economici definiti da contrattazione definita su base nazionale comunque non riconducibili alla discrezionalità dell'ente.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 6, 11 e 12.**

**37. 6.** (ex 35. 64.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

**Seguono compensazioni Misto - Rifondazione Comunista.**

**37. 26.** (ex 0. 35. 86. 4.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Nardini.

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.**

**37. 8.** (ex 35. 75.) Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 1, lettera a), ovunque ricorra, sostituire la parola: 2001 con la seguente: 2003.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11.**

**37. 43.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 1, lettera a), ovunque ricorra, sostituire la parola: 2001 con la seguente: 2002.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11.**

**37. 42.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Sopprimere il comma 2.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11.**

**37. 44.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano garantiscono collegialmente il rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno per il sistema regionale. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano esamina ogni sei mesi l'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi di bilancio delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. In caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori programmati, le regioni e le province autonome interessate comunicano tempestivamente alla Conferenza Stato-Regioni le misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.

**37. 63.** Possa, Conte.

*Al comma 2, nel primo periodo, sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e Bolzano e la parola: collegialmente; aggiungere, dopo la parola: riferiscono la parola: collegialmente. Nel secondo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome.*

**37. 70.** (Nuova formulazione) Il Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: garantiscono collegialmente fino a: sistema regionale.*

**\*37. 27.** (ex 0. 35. 86. 7). Possa.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: garantiscono collegialmente fino a: sistema regionale.*

**\*37. 46.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: collegialmente.*

**37. 65.** Brugger, Zeller, Caveri, Detomas, Widmann.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ogni tre mesi con le seguenti: ogni anno.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11.**

**37. 45.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

**37. 66.** Brugger, Zeller, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: sulle misure fino alla fine del comma.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**37. 30.** Bonato, Giordano, De Cesaris, Nardini.

*Al comma 3, sostituire le parole: ogni tre mesi con le seguenti: ogni anno.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11.**

**37. 47.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 3, sopprimere le parole: al Governo.*

**37. 48.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Sopprimere il comma 5.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11.**

**37. 49.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. I comuni possono stabilire una tariffa per il servizio di sportello unico diretto alle attività produttive, rapportata all'effettivo costo del servizio. In tal caso non verranno applicati i diritti di segreteria di cui all'articolo 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge n. 68 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4, 5, 6, 7, 9, 3 e 1.**

**37. 11.** (ex 35. 78.) Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 6.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11.**

**37. 50.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: 2001 con la seguente: 2002.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11.**

**37. 51.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 7, secondo periodo, sopprimere la parola: programmato.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**37. 31.** (ex 35. 5.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Nardini.

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2001 aggiungere le seguenti: aumentato della differenza tra il tasso di inflazione programmato per l'anno 2000 e quello effettivamente realizzato.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6.**

**37. 12.** (ex 35. 61.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 aggiungere le seguenti: nonché degli articoli 9, comma 1 e 117, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.*

**37. 61.** (ex 35. 55.) Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Oltre a quelle già determinate sono destinate al finanziamento delle unioni e delle fusioni tra comuni risorse aggiuntive per 60 miliardi annui per gli anni 2001, 2002 e 2003.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 60.000;

2002: — 60.000;

2003: — 60.000.

**37. 13.** (ex 35. 48.) Guerra, Campatelli, Bielli, Brunale, Di Rosa, Massa, Vigneri, Rava.

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: lire 500.000 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: lire 800.000 milioni annue di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 440.000 milioni ai comuni, lire 30.000 milioni alle comunità montane e lire 300.000 milioni ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per spese di investimento.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**37. 38.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: lire 500.000 milioni fino a: lire 30.000 milioni con le seguenti: lire 700.000 milioni annui, di cui 50.000 milioni destinati alle province, lire 600.000 milioni ai comuni e lire 50.000 milioni.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11.**

**37. 53.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: lire 500.000 milioni fino a: lire 30.000 con le seguenti: 600.000 milioni annui, di cui 40.000 milioni destinati alle province, lire 520.000 milioni ai comuni e lire 40.000.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11.**

**37. 52.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: lire 440.000 milioni ai comuni e lire 30.000 milioni con le seguenti: lire 400.000 milioni ai comuni e lire 70.000 milioni.*

**37. 39.** (ex 0. 35. 91. 2.) Teresio Delfino.

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: lire 440.000 milioni ai comuni con le seguenti: lire 400.000 milioni ai comuni, lire 20.000 milioni alle unioni di comuni.*

**37. 36.** (Testo così modificato nel corso della seduta) Guerra.

*Al comma 8, sostituire il secondo periodo con i seguenti: I maggiori trasferimenti spettanti ai singoli comuni sono attribuiti, per la somma di lire 100.000 milioni in misura proporzionale tra i comuni che, rispetto alla media della classe di appartenenza, hanno una sottodotazione maggiore del 70 per cento. Per la restante parte sono attribuiti alle singole province ed ai singoli comuni in proporzione all'ammontare dei trasferimenti a ciascuno attribuiti per l'anno 2000 a titolo di fondo ordinario, fondo consolidato e fondo perequativo.*

**37. 35.** Guerra.

*Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: fondo consolidato e fondo perequativo.*

**37. 28.** (ex 0. 35. 91. 1.). Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 8, terzo periodo, sostituire la parola: 20.000 con la seguente: 35.000.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11.**

**37. 54.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: 2001 con le seguenti: 2000 nel bilancio dello Stato.*

*Conseguentemente, al medesimo primo periodo:*

*sostituire la parola: 2002 con la seguente: 2001;*

*sostituire la parola: 2003 con la seguente: 2002.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 9, sostituire le parole: 2002 le risorse con le seguenti: 2001 le risorse, pari alla differenza tra i trasferimenti riconosciuti al complesso degli enti per l'anno 2000 e per l'anno 2001.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 11, 12 e 6.**

**37. 14.** (ex 35. 59.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: 2001 con: 2000:*

*Conseguentemente:*

*al medesimo primo periodo, sostituire la parola: 2002 con la seguente: 2001;*

*al medesimo primo periodo, sostituire la parola: 2003 con la seguente: 2002;*

*al medesimo comma 9, secondo periodo, sostituire la parola: 2002 con la seguente: 2001.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12.**

**37. 16.** (ex 35. 60.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: risultante a consuntivo per l'anno 2001 aggiungere le seguenti: nel bilancio dello Stato.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 9, ultimo periodo, dopo le parole: le risorse aggiungere le seguenti: , pari alla differenza tra i trasferimenti riconosciuti al complesso degli enti per l'anno 2001 e per l'anno 2002.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12.**

**37. 15.** (ex 35. 58.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: è mantenuto fino alla fine del periodo con le seguenti: è incrementato del 7 per cento.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**37. 33.** (ex 35. 7.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Nardini.

*Al comma 9, primo periodo, sopprimere la parola: programmato.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**37. 32.** (ex 35. 6.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Nardini.

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota di tali risorse a partire dall'anno 2002 pari a lire 60 miliardi annui è riservata a titolo di ammortamento dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere per l'anno 2001 nei limiti e nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12.**

**37. 17.** (ex 35. 56.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga alla normativa vigente per l'anno 2001 e sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 le entrate derivanti dal fondo ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 34 comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 1992 possono essere iscritte in bilancio tra le entrate correnti ai fini del calcolo della situazione economica dell'ente locale.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.**

**37. 62.** (ex 35. 57.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.